

**Audizione informale davanti alle Commissioni 5^a e 6^a riunite nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2144
(Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19)**

**Il contributo di Confimi Industria
Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata**

Roma, 8 aprile 2021

La nuova misura appare più trasversale rispetto al fondo perduto previsto dal DL 34 (Decreto Rilancio) e dal DL 137 (Decreto Ristori) e in questa occasione, a differenza di tante altre del recente passato, se ne apprezza la semplicità burocratica.

Misura, inoltre, sicuramente più democratica: il superamento dei codici Ateco (condivisibile e in linea con precedenti osservazioni di Confimi Industria) permette infatti di intercettare anche settori colpiti indirettamente per rallentamenti di filiera (ad esempio settore HoReCa e tessile/moda) e il ricorso alla media su base annua permette di superare in parte i problemi della stagionalità (di chi cioè ad aprile non è normalmente in piena attività produttiva).

Il problema principale è che il contributo nella sostanza viene dato per un mese quando gli effetti sul calo di fatturato durano mesi.

A seguire è simulata l'ipotesi estrema (e quindi già ampiamente esagerata nei numeri) di un crollo totale dei ricavi presa per 1/12 (ossia per un mese).

Parlare infatti di un sostegno pari al 60% può generare entusiasmo ma (tralasciando che detta misura riguarda comunque i più piccoli (ovvero quelli con ricavi 2019 fino a 100.000) significa il 60% del calo medio di un mese ovvero il 5% (60/12) nella più ottimistica quanto irrealistica ipotesi. Questo è il limite.

soglia ricavi 2019	fatturato mensile	Vecchio art. 25 DL rilancio			Nuovo art. 1 DL sostegni			% annua effettiva	
		% contributo	Contributo crollo 2/3 (*)	Contributo crollo 100% (*)	% contributo	Contributo crollo 30% (*)	Contributo crollo 100% (*)	Min	Max
100.000	8.333	20	1.111	1.667	60	1.500	5.000	1,5%	5%
400.000	33.333	20	4.444	6.667	50	5.000	16.667	1,3%	4%
1.000.000	83.333	15	8.333	12.500	40	10.000	33.333	1,0%	3%
5.000.000	416.667	10	27.778	41.667	30	37.500	125.000	0,8%	3%
10.000.000	833.333	no	0	0	20	50.000	150.000	0,5%	2%
(*) Minimo € 1000/2000				(*) Minimo € 1000/2000; Max 150.000					

Si parla di nuovi scostamenti di bilancio per finanziare nuovi sostegni.

La proposta di Confimi Industria è di riconoscere il fondo perduto dell'articolo 1, applicando il calo medio mensile a più mesi: da un minimo di 3 fino a 6/7 mesi per i settori maggiormente colpiti tenendo conto anche dei costi fissi.

Il metodo potrebbe essere quello di duplicare automaticamente l'erogazione del contributo per tutti coloro che presentano l'istanza dal 30/03/2021 al 28/05/2021 (scadenze attualmente stabilite dall'Agenzia delle Entrate) riproponendo la possibilità di effettuare una nuova istanza applicata ad un calcolo totale per i mesi stabiliti per singolo settore, da cui togliere i precedenti fondi perduto (come fossero stati degli acconti) percepiti con il decreto rilancio e i decreti ristori.

Senza un rafforzamento deciso la misura rischia di rimanere del tutto insignificante e sottodimensionata rispetto alle perdite realizzate nel 2020 (vedi ultime due colonne in tabella) rispetto a perdite - per definizione - superiori al 30%.

Inoltre, si osserva come la misura risulti dedicata alle sole aziende di piccola dimensione; ancorché vada riconosciuto come l'accesso sia ora ammesso agli operatori fino a 10 milioni di ricavi 2019 (prima si fermava a 5 milioni) sarebbe apprezzabile uno sforzo per aiutare anche quelle di media dimensione, quantomeno fino ad una soglia di 15/20 milioni di ricavi con un contributo di almeno il 10%.

Il contributo ricevuto sarà - comunque e per tutte le aziende - insufficiente ad assicurare un reale "sostegno" dato il perdurare della situazione pandemica.

La misura è quindi, come le precedenti proposte, sottodimensionata per le esigenze delle nostre PMI.

Le risorse - laddove necessario - potrebbero essere ricercate dirottando le risorse che il decreto Rilancio ha messo a disposizione di Cassa Depositi e Prestiti solamente per le grandi aziende e non per le PMI.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – PROPOSTA PER LA CONTABILIZZAZIONE

Nel solco delle misure derogatorie che i precedenti provvedimenti hanno introdotto in materia di politiche di bilancio (facoltà sospensione ammortamenti; rivalutazione beni d'impresa; rinvio copertura perdite entro 5 anni, approvazione bilanci entro 180 giorni, etc) è opportuno consentire agli amministratori la facoltà di iscrizione del contributo di cui all'articolo 1 del decreto sostegno già nel bilancio in chiusura al 31/12/2020.

Si tratta infatti chiaramente di un contributo in conto esercizio da iscrivere nella voce A5 del conto economico (in tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 15/E del 2020 con riguardo all'analogo contributo del decreto rilancio) il cui scopo è quello di sopperire al mancato reddito 2020 conseguente al calo di fatturato nel medesimo periodo.

Si propone l'emendamento seguente.

"I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 31/12/2020, possono, anche in deroga agli articoli 2423 ss. del Codice civile, iscrivere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 9 a 10, nel medesimo esercizio laddove l'istanza tempestivamente presentata all'Agenzia delle Entrate non risulti scartata o sospesa alla data di approvazione del bilancio, né sia oggetto di successiva rinuncia".

RINVIO PRECOMPILATE IVA (ART. 1 CO. 10) – OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI RAZIONALIZZAZIONE

È differita la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche (Li.Pe.), a partire dalle operazioni effettuate dall'1.7.2021 (invece che dal 1.1.2021);
- della bozza della dichiarazione annuale a partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022 (invece che dal 1.1.2021).

Il differimento non preoccupa.

Quanto sostenuto nella relazione tecnica ovvero che *“la modifica si rende opportuna in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza ... comporta per gli operatori Iva e per gli intermediari nell'adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica”* non ci risulta corrispondere ai fatti giacché gli operatori si sono dovuti adeguare per tempo (entro il 1/1/2021) alle specifiche tecniche 1.6 diffuse dall'Agenzia delle entrate lo scorso anno; dal nuovo anno, infatti, non è possibile inoltrare al SdI fatture non conformi ai nuovi standard, pena lo scarto delle stesse.

Gli operatori si sono quindi già adeguati ed è verosimile, piuttosto, che la difficoltà (anche comprensibili se vogliamo) riguardino l'Amministrazione finanziaria che doveva mettere a disposizione i dati precompilati di cui all'articolo 4 del DLgs 127/2014 a partire dal 2021. Contribuenti che a tal riguardo non hanno alcuna fretta, poiché sanno benissimo che quanto troveranno nelle precompilate non potrà essere preso per buono.

Basti pensare che - lato acquisti - le fatture elettroniche trasmesse dal fornitore verranno tutte caricate dal SdI - nella posizione del cessionario/committente - con Iva sempre detraibile lasciando il compito a quest'ultimo (o a chi lo assiste) di modificare e integrare i dati ove necessario nonché a validare gli stessi, se vorrà confidare nei registri tenuti dall'AdE. Le precompilate non saranno altresì affidabili (nel risultato si intende) in una serie di altre situazioni e, in particolare, in presenza di regimi speciali (ad esempio quelli del margine, dell'Iva di cassa differita rispetto all'effettuazione).

Non c'è alcuna fretta quindi - lato contribuente - di dare attuazione a dette disposizioni perché i contribuenti dovranno comunque continuare a tenere in proprio i registri (senza alcuna possibilità di ridurre i costi dei propri gestionali).

C'è piuttosto preoccupazione per affermazioni come quella citata che bisano analoga affermazione - a nostro giudizio altrettanto fuorviante - fornita al Parlamento anche in occasione della recente legge di bilancio a giustificazione delle novità previste dal 2022 in materia di operazioni da/per l'estero (altra piaga ai fini delle precompilate).

Si legge infatti che la novità introdotta dal comma 1103 della L. 178/2020 (modifiche all'articolo 1 comma 3-bis, del D.Lgs 127/2015) sarebbe *"finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, prevedendo che possa essere usato un unico canale di trasmissione, il Sistema di interscambio, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all'Agenzia i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'obbligo di trasmissione di un'apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere"*.

Non possiamo non osservare come anche detta affermazione è fuorviante giacché i contribuenti hanno già la possibilità (lo prevede il provvedimento AdE 30/4/2018 § 9) di usare i tracciati della fattura elettronica in luogo dell'esterometro.

La novità che la parte tecnica ha voluto introdurre spazza via, invece, il termine dell'esterometro trimestrale (con scadenza entro la fine del mese successivo) faticosamente introdotto con effetto dal 25/12/2019 grazie ad un apprezzato emendamento bipartisan (14.4, 16.23, 16.21 e 58.2 rispettivamente in quota Lega, Forza Italia, PD e M5S) approvato dalla Commissione Finanze della Camera nella sessione notturna di domenica 1° dicembre 2019 al DDL C.2220 di conversione del decreto fiscale (comma 1-bis dell'art. 16 del DL 124/2019).

La vera finalità ricercata non appare quindi quella di semplificare la vita al contribuente (se così fosse si lascerebbe al contribuente la facoltà di scegliere fra le due soluzioni) quanto piuttosto (lo confessa qualche riga a seguire la relazione stessa) il fatto che con la novità in analisi *"consente all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze delle precompilate"*.

Le modifiche in analisi non semplificheranno gli adempimenti ai contribuenti più piccoli (e a chi li assiste) giacché con detta modifica, dal 2022, si dovrà tornare a gestire 12 scadenze (invece di 4), soprattutto per la gestione del ciclo passivo.

La novità risulterà particolarmente pesante per la gestione del ciclo passivo poiché il termine del 15 del mese successivo (ancorché corrisponda a quello entro il quale è obbligatorio operare il reverse charge) risulta troppo breve per una gestione elettronica/SdI che renderebbe palesi inevitabili ritardi con pesanti sanzioni (sanzioni per ritardata applicazione del reverse charge - con minimo da € 500 a 20.000 - e sanzioni per l'esterometro pari a 2 euro a fattura fino a € 4.800 annui).

Adempimenti che oggi sono invece gestiti, sottotraccia, grazie ad una gestione analogica dell'adempimento Iva abbinato ad un esterometro trimestrale. Si consideri che la gran parte delle microimprese affidano gli adempimenti in outsourcing e che anche le piccole e medie imprese che tengono la contabilità in proprio spesso e volentieri dispongono di una sola persona che si occupa di questi adempimenti (persona su cui graverebbe l'ulteriore peso di scadenze che si concentrerebbero a metà mese).

Va poi osservato che al momento l'estensione dell'obbligo di adottare il reverse charge in modalità elettronica (TD17, TD18, TD19) è prevista - dal 2022 - solo per gli acquisti da non residenti ma v'è da scommettere che analogo tentativo verrà promosso quanto prima anche dal lato del reverse charge interno (TD16) appesantendo ulteriormente le problematiche.

Riteniamo che fra le due opposte esigenze (l'ambizioso obiettivo dell'Amministrazione finanziaria di fornire le precompilate, da una parte, e, l'esigenza delle imprese meno strutturate - dall'altra, di poter scegliere la soluzione più adeguata alle proprie caratteristiche) si possa trovare un punto di equilibrio.

A tal riguardo si suggerisce l'emendamento (vedi a seguire) che muove dalle seguenti tre direttrici:

1. per le **operazioni interne in reverse charge** (vedasi proposta comma 3-quinques a seguire), rendere la fatturazione delle operazioni simili a quelle dello split payment (considerato che non traspare l'intenzione di toglierlo e ferma restando la differenza fra i due istituti) in modo che la fattura venga emessa dal fornitore con l'esposizione dell'Iva, evitando imbarazzi interpretativi al cessionario/committente e semplificando la gestione delle precompilate anche per l'Agenzia delle entrate che quindi acquisirà i dati comprensivi dell'Iva (viene meno quindi l'esigenza di usare il TD16);
2. per gli **acquisti internazionali in reverse charge** (vedasi proposta comma 3-sexies a seguire), abrogare le disposizioni dell'art.1 comma 1103 della L. 178/2020, e consentire (anche dal 2022) al contribuente di scegliere se: (i) applicare il reverse charge in modalità analogica a cui far seguire la comunicazione trimestrale dei flussi esterometro oppure (ii) se adottare la modalità del reverse charge elettronico introdotta dal Provvedimento AdE 99922/2020;
3. implementare, per i contribuenti che vi vorranno aderire, la possibilità di gestire le comunicazioni riguardati gli elenchi Intrastat **attraverso l'implementazione dei dati della fatturazione elettronica e/o dell'esterometro** (vedasi proposta comma 3-speties a seguire) in modo da agevolare la trasmissione giornaliera (per il ciclo attivo) o mensile (per quello passivo) dei medesimi dati che servono tanto all'Agenzia delle entrate, quanto delle Dogante, quanto all'Istat.

Testo proposta emendativa

"All'articolo 1 del D.Lgs. 5 agosto 2017 n. 127 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Nel comma 3-bis sono abrogate le seguenti disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 1103, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178: "Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

- a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;*
- b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.";*

2) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

3-quater. *Per le fatture ricevute nella modalità di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, e dell'articolo 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/72, si considerano assolte, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al successivo comma 3-quinquies, a scelta del contribuente: a) attraverso un documento da emettere secondo le modalità del citato comma 3 che richiami gli estremi della fattura ricevuta e i dati dell'integrazione secondo modalità individuate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/02/2020 ed eventuali successive modifiche o integrazioni; b) attraverso la mera annotazione effettuata ai sensi dell'articolo 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, dell'articolo 25 del DPR n. 633/72. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 devono avvalersi della modalità di cui alla lettera a).*

3-quinquies. *Ferma restando la disciplina dell'inversione contabile ai fini dell'individuazione del debitore d'imposta di cui all'articolo 17 commi 5 e 6, nonché dell'articolo 74, commi 7, e 8, del DPR n. 633/72, le fatture relative alle operazioni di cui alle norme suddette vanno emesse esponendo anche l'Iva, in analogia alla disciplina dello split payment, secondo le modalità e decorrenza da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in grado di garantire, anche per il cessionario o committente, l'inserimento nei registri Iva ai fini delle semplificazioni di cui all'articolo 4.*

3-sexies. *Il cessionario o committente residente o stabilito ha facoltà di assolvere gli adempimenti in inversione contabile di cui all'articolo 46 e 47 del D.L. 331/93 e articolo 17 comma 2 del dPR n 633/72 attraverso le modalità elettroniche di cui al comma 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/02/2020 ed*

eventuali successive modifiche o integrazioni sono individuate le modalità tecniche. In tal caso la comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui al comma 3-bis non è obbligatoria. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 devono avvalersi delle modalità individuate dal suddetto provvedimento dell'Agenzia delle entrate, fermo restando l'onere della comunicazione di cui al citato comma 3-bis in caso contrario.

***3-septies.** Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono apportate integrazioni alle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche nonché per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere di cui al comma 3-bis affinché per le operazioni effettuate a partire dalla data individuata dal provvedimento gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93 attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché attraverso la trasmissione di cui al comma 3-bis oppure 3-sexies per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi purché effettuata mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo."*

RINVIO DELLE SCADENZE AGENTE RISCOSSIONE (ART 4)

La proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione fino al 30 aprile 2021 (pagamenti entro il 31 maggio 2021) è una misura di brevissimo respiro che purtroppo servirà a ben poco nei termini della programmazione di medio-lungo periodo. Ora è il momento di iniziare a pensare alla ripresa e a misure che coprano un arco temporale più ampio: debiti e scadenze fiscali, nonché ripresa degli ammortamenti dei mutui (oltre a non sapere ancora se ci sarà una nuova proroga della sospensione moratoria da luglio a dicembre 2021) vanno ora ragionati su un periodo almeno decennale che consenta quindi con serenità alle nostre aziende di pensare a una vera e sana ripresa. Programmare deve essere la parola chiave che consentirà alle nostre aziende di rimettersi in pista e ricominciare a far correre il Made in Italy.

DEFINIZIONE COMUNICAZIONI IRREGOLARITA' 2017-2018 (ART. 4 CO. 1-7)

Condivisibile l'eliminazione delle sanzioni per chi ha subito calo di fatturato superiore ad una certa soglia (individuata in questo caso nel 30%); andrebbe garantita - oltre all'ordinaria rateazione - anche una ripresa differita nel tempo (sicuramente dopo il 2021).

SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI A RUOLO (ART. 5 CO.12/A)

È prorogata dal 31/12/2020 al 30/4/2021 la disposizione in base alla quale, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non è applicabile la compensazione tra crediti d'imposta e debiti iscritti a ruolo. In questo modo l'AdE può procedere a erogare speditamente i rimborsi anche in presenza di ruoli a carico del creditore. Opportuno valutare un termine maggiore (almeno fino a fine 2021).

CRISI D'IMPRESA E SEGNALAZIONE ALLERTA (ART. 5 CO.14)

Si condivide la proroga al 1° trimestre 2023 della decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), per i debiti Iva risultati dalle liquidazioni periodiche.

Nel solco di questa ed altre misure che hanno portato al differimento di varie misure del Codice, considerato che gli effetti della crisi pandemica si perpetreranno nel tempo si suggerisce l'opportunità di spostare al 2023 anche la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'INPS e per l'Agente della riscossione.

ALTRE MISURE DI SOSTEGNO EQUILIBRIO FINANZIARIO IMPRESE – PROPOSTE

Differenza fra versamenti sospesi per Covid e versamenti omessi

È tutt'altro che raro il caso in cui per l'effetto della contrazione del fatturato generato dalle chiusure forzate dal Covid-19 - fermi restando i costi fissi - i contribuenti, nel 2020 più che in passato, chiudano la dichiarazione con un credito Iva.

Chi sta affrontando la compilazione della dichiarazione annuale IVA (al momento in scadenza a fine aprile ma appare necessaria una proroga almeno a giugno) si scontra con il tecnicismo compilativo della dichiarazione (righe VL30 e VL33) che genera la sospensione in tutto o in parte del credito IVA "potenziale" non solo in presenza di versamenti omessi, ma anche in presenza di versamenti sospesi per effetto delle disposizioni emergenziali anti-Covid introdotte lo scorso anno.

La questione ha formato oggetto di un'interrogazione parlamentare (question time 5-05564). La risposta del MEF, richiamando una norma vigente ma scritta quasi cinquant'anni fa giustifica le istruzioni della modulistica dell'Agenzia delle entrate sostenendo che nel quadro VL "vanno indicati i versamenti effettivamente eseguiti e non anche quelli sospesi al fine di evitare di erogare rimborsi a fronte di crediti «maturati» sulla base di versamenti non ancora effettuati, tenuto conto che l'articolo 30 del DPR 633 del 1972 prevede che, per determinare il credito Iva spettante, si devono considerare le «somme versate»".

Ancorché la risposta non sorprenda, la medesima non appare soddisfacente e neanche giuridicamente convincente.

Non è infatti plausibile mettere sullo stesso piano i versamenti omessi che rappresentano una violazione sanzionabile (nel qual caso il meccanismo ha una sua ragione) con i versamenti legittimamente sospesi sulla base di specifiche disposizioni normative e frutto, invece, di un comportamento legittimo. In questo modo l'Erario si riprende anzitempo la liquidità che il legislatore - con i decreti dello scorso anno - ha invece ritenuto di lasciare nelle aziende maggiormente colpite dal crollo di fatturato conseguente al Covid-19 (ancorché per il 50% vi sono piani di rientro ammessi fino a dicembre del 2022).

Il tutto avviene attraverso le istruzioni della modulistica AdE che sembrano confliggere con la volontà del Parlamento che, anche a tal fine, aveva votato scostamenti di bilancio.

Si auspica un intervento correttivo (interpretazione autentica) che ponga su un corretto piano la distinzione fra versamenti omessi e versamenti sospesi per il Covid in modo che per questi ultimi (nelle more della sospensione) sia ammesso l'utilizzo ordinario del credito Iva.

Appare a tal riguardo necessaria anche una proroga della scadenza di presentazione della dichiarazione Iva (quanto meno a giugno come lo scorso anno); proroga che permetterebbe peraltro di rendere immediatamente fruibile il ritorno in bonis dei versamenti sospesi eseguiti entro detta data, fra i quali quelli del decreto ristori di fine 2020 (art. 13-ter e 13-quater del D.L. 137) rateizzabili dal 16 marzo al 16 giugno 2021.

Attuazione urgente misure per la compensazione multilaterale (baratto finanziario)

La situazione economico patrimoniale di quelle imprese che sono state maggiormente penalizzate dalle conseguenze della pandemia è peggiorata in maniera importante e c'è il rischio concreto che scoppi nel momento in cui queste aziende si ritrovino a confrontarsi con il sistema bancario e finanziario, soprattutto alla luce dei nuovi termini di definizione di default aziendale, entrati in vigore il 1° gennaio e quanto mai inopportuni vista la situazione attuale.

All'orizzonte si prospetta un nuovo problema credito sul quale chiediamo di tenere alta l'attenzione.

A tal riguardo ci preme sottolineare l'importanza di una veloce attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 227 a 229 della L. 178/2021 (ultima legge di bilancio) con cui è stata introdotta - attraverso la soluzione tecnologica della fatturazione elettronica - l'implementazione della piattaforma del sistema di interscambio (da cui transitano in seno a Sogei oltre 2 miliardi di fatture l'anno) per consentire agli operatori (imprese e professionisti) di effettuare compensazioni multilaterali (cioè anche fra soggetti non in rapporto biunivoco) dei propri crediti e debiti commerciali documentati dalle suddette fatture elettroniche (c.d. baratto finanziario).

Si tratta di una norma - in attesa di un decreto interministeriale (Giustizia, Economia, Sviluppo economico, Innovazione tecnologica) in grado di far circolare beni e servizi anche da o verso operatori con carenza di liquidità.

Una formidabile opportunità (già legge primaria) in grado di salvare migliaia di realtà italiane che, diversamente, viste le ulteriori misure restrittive cui sono sottoposti gli istituti di credito dal 2021, dovranno misurarsi con la triste realtà del fallimento non appena le misure previste dal decreto liquidità dello scorso anno termineranno i propri effetti (ricordiamo che le moratorie sono attualmente in scadenza al 30 giugno 2021).

Va peraltro sottolineato che è tutt'altro scontato che dalla UE arrivi il via libera per misure di sostegno oltre il 2021. L'Italia deve quindi cercare di mettere in sicurezza i propri operatori con quello che può, con gli strumenti in suo possesso.

LAVORO

Come la nostra Confederazione ha avuto già modo di segnalare il prolungamento del blocco dei licenziamenti genera incertezze verso chi vuole assumere, soprattutto per quelle aziende non coinvolte da situazioni emergenziali e che, persistendo il blocco in modo indiscriminato, non possono riorganizzarsi ed esercitare la libertà di impresa.

Tanto più che le indicazioni che emergono dalle nostre imprese manifatturiere vanno nel senso opposto e cioè che necessitano di personale qualificato.

Un distinguo doveroso va fatto per le attività commerciali e del turismo, per le quali il problema pandemico permane pesantemente tuttora e che vanno di certo maggiormente aiutate.

Crediamo però che il blocco dei licenziamenti debba essere rivisto; partendo con sistemi graduali, magari parametrando gli andamenti per fatturati degli ultimi anni.

La Pandemia, infatti, non ha creato crisi aggiuntive, e i dati di Confimi Industria lo confermano.

Di certo però ha accelerato crisi "vecchie" di situazioni non risolte in precedenza: siano queste di natura aziendale (mercato, innovazione, digitalizzazione, linguaggio ecc.) che di sistema (accesso al credito, parametri e ruoli delle banche ecc.), o rappresentino ulteriori problemi atavici di crisi aziendali, come nel caso dell'Ilva o di Alitalia.

Confimi Industria chiede inoltre che venga sciolto definitivamente il nodo e chiarito cosa debba essere il reddito di cittadinanza. Se deve essere considerato un sussidio alla povertà e quindi trattato come problema sociale (fiscaltà generale); oppure come crediamo inserito - risorse incluse - tra i temi del lavoro e nei contributi attinenti.

Bene le prime semplificazioni circa gli ammortizzatori sociali e bene le misure in materia di lavoratori fragili (calcolo comparto) anche se il beneficio dovrebbe essere maggiormente legato al tema COVID e non all'assenza in quanto tale.

Resta comunque da accelerare una riforma strutturale degli stessi ammortizzatori sociali affinché, dopo la fase pandemica emergenziale e al momento della ripresa, il sistema sia in grado di ripartire. Per altro le riforme vanno accelerate in un momento come questo che vede uno spirito di collaborazione e responsabilità tra le parti sociali come è accaduto nella definizione dei protocolli in materia di sicurezza sui posti di lavoro.

Segnaliamo inoltre come una situazione generale europea sta portando incrementi alla materia prima ingiustificati, con l'aggravante della scarsità di merce che potrebbe, per aziende manifatturiere che fortunatamente lavorano, portare ad accedere alla cassa integrazione obbligatoria non disponendo di materiali, avendo sullo sfondo anche la situazione ILVA e l'effetto Cina sui materiali.

È ritenuto insufficiente invece l'intervento sui contratti a termine: non basta assolutamente la proroga fino al 31 dicembre dei contratti a termine senza indicarne le causali.

Tutto il Decreto Dignità va rivisto in modo strutturale per rendere e dare certezze alle imprese e ai lavoratori in esse impiegati.

Il Contratto a termine, giustamente rivisto, è una reale occasione di lavoro.

TURISMO

Vorremmo portare l'attenzione su di un comparto che appare dimenticato, ovvero quello dei bus turistici.

Di fatto, il settore dei bus turistici - colpito al pari degli altri settori dalla grave crisi pandemica da Covid-19 - non solo è fermo da febbraio 2020 e ancora oggi non vede, neanche nel medio periodo, la speranza di una ripartenza ma non è stato fino a oggi ricompreso nel sistema dei ristori e degli aiuti riconosciuti al restante comparto del turismo.

Si segnalano quindi come prioritari i seguenti interventi che si chiede di adottare in fase di conversione del presente decreto-legge:

- includere le imprese di bus turistici nelle misure di sostegno per il settore turistico, di cui all'art. 182 del DL 34/2020, al pari delle altre categorie ivi inserite;
- prevedere misure per il ristoro effettivo delle rate di finanziamento e leasing per le imprese di bus turistici che operano ai sensi della legge 218/2003, ricomprendendo le norme attuali nel Quadro temporaneo degli aiuti UE relativi alla fase emergenziale da Covid-19, come fatto per le imprese che operano ai sensi del D.lgs. 285/2005 e del D.lgs. 422/1997;
- estendere l'aliquota ridotta relativa all'accisa sul gasolio alle imprese di trasporto mediante noleggio autobus con conducente;
- includere nell'esenzione della prima rata IMU anche agli immobili delle imprese di trasporto mediante bus turistici, al pari di quelli ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo.

Turismo e Industria

La travel industry italiana è un settore che raggruppa 10mila aziende, 80mila addetti e genera complessivamente 230 miliardi di euro, pari al 13% del Pil.

È opportuno ricordare che prima del Covid il settore veniva da anni (2015-2019) di crescita importante, pari a circa il 20%, grazie alla spinta dei viaggi low cost.

Per quanto riguarda l'Italia, la voglia dei turisti americani e inglesi di tornare nel nostro paese c'è (nella classifica delle top destination, l'Italia resta al 4° o 5° posto).

Tanto è vero che, secondo alcune stime per il periodo estivo, sul totale delle prenotazioni quelle dagli Usa passano dal 40% del 2020 a un 48% e quelle da Uk dal 5% a un 11%.

Ricordiamo che questo è il tema più importante se guardiamo al turismo delle città d'arte. Il turismo poi, non è una monade a sé stante. Si stima che per ogni 100 euro investiti nel turismo, altri 86 vengano generati nei settori collegati. È evidente che sia un settore chiave per l'economia italiana.

In un Paese in cui il piano vaccinale è attualmente ancora incerto, è necessario non perdere tempo e guardare immediatamente ai prossimi due mesi.

Non possiamo permetterci come nazione e come industria turistica il ripetersi di quanto accaduto con la chiusura degli impianti sciistici.

Purtroppo, lo stop di Pasqua ha comportato 5 miliardi di euro di perdita per l'intero comparto, ed è necessario lavorare fin da ora alla stagione estiva, sebbene rivolta prevalentemente a un turismo domestico.

Lo scorso anno grazie al fatturato dovuto alla stagione estiva, si sono registrate in media perdite intorno al 30% del fatturato dell'anno precedente.

A differenza dello scorso anno, avendo già all'attivo un po' di esperienza su come gestire flussi di persone e pandemia, si dovrebbe fare in modo che la prossima stagione estiva abbia inizio entro maggio: in tal modo si recupererebbero due mesi che sono ossigeno per gli operatori, per la filiera, per le casse dello Stato.